

N 2173/2012

IL TRIBUNALE DI BARI
IV SEZIONE CIVILE - FALLIMENTI

riunito in camera di consiglio nelle persone di:

- 1) dr. Franco Lucafò - Presidente
- 2) dr. Enrico Scoditti - Giudice
- 3) dr. Anna de Simone - Giudice rel.

Visto il ricorso ex art. 2192 c.c. proposto da [redacted] e [redacted] s.r.l." in data 28.9.'012 avverso il decreto del Giudice del Registro delle Imprese di Bari in data 7.8.'012 ;

disposta la comparizione delle parti;

rilevato che con il provvedimento oggetto di reclamo si era confermato il rifiuto del Conservatore di iscrivere nel R.I. la cessazione del collegio sindacale della [redacted] s.r.l., per rinuncia all'incarico da parte dei componenti sia effettivi che supplenti;

ritenuto che, nel caso di specie (nel quale è intervenuta rinuncia e non già scadenza del termine), non può farsi applicazione in via analogica del disposto di cui all'art. 2385 c.c. (il quale prevede l'istituto della prorogatio nella carica per gli amministratori), ovvero dell'art. 2400 co. 1° c.c., il quale prevede la prorogatio nell'incarico in ipotesi di cessazione di collegio sindacale per scadenza del termine (e non già per rinuncia). Ciò in quanto: a) con riferimento al disposto di cui all'art. 2385 c.c., l'istituto della prorogatio risponde ad una precisa e imprescindibile esigenza, che è quella di evitare una *vacatio* dell'organo amministrativo titolare dei poteri di gestione, esigenza non altrettanto imprescindibile con riferimento all'organo di controllo, la cui assenza viene risolta dal sistema con la previsione dello scioglimento della società (così impedendo la sopravvivenza di una società priva dell'organo di controllo); b) con la riforma del diritto societario la questione sembra essere definitivamente risolta per l'esclusione della prorogatio nell'ipotesi in cui la cessazione consegua alla rinuncia e non già alla cessazione del termine, proprio perchè la riforma ha innovato il disposto di cui all'art. 2400 co. 1° c.c., prevedendo la proroga nell'incarico



nella sola ipotesi di cessazione del collegio sindacale per scadenza del termine e non anche per rinuncia (*quod non dixit non voluit*): cfr. sul punto Tribunale di Milano sez. VIII 2.8.'010); c) la fattispecie della rinuncia è specificamente disciplinata dall'art. 2401 ult. co. c.c., il quale prevede la convocazione dell'assemblea, da intendersi senza indugio, e non già la proroga (essendo la rinuncia è equiparata dalla norma alla morte); ritenuto che tale interpretazione appare conforme ai principi generali, atteso che la prorogatio può essere ipotizzata con riferimento a chi abbia accettato l'investitura e ne sia cessato per scadenza del termine e non anche con riferimento a chi abbia esplicitamente manifestato la volontà di non voler svolgere la funzione;

P.T.M.

Visto l'art. 2192 c.c. , accoglie il ricorso in premessa indicato e per l'effetto così provvede:

- A) riforma il decreto del Giudice del Registro delle Imprese di Bari in data 7.8.'012 e il provvedimento emesso dal Conservatore dei Registro delle Imprese presso la CCIAA di Bari n. 51/2012 del 1.2.'012;
- B) ordina al Conservatore del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, con esonero da responsabilità, l'iscrizione della cessazione dei componenti il collegio sindacale della "██████████ s.r.l.", come richiesta nell'istanza del 22.8.'011.

Nulla per le spese.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 30.1.'012

IL GIUDICE EST.

dr. Anna de Simone

IL PRESIDENTE

dr. Franco Licafò

DEPOSITATO IL 1 FEB 2013

Bari,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Luigia CORTESE